

3580/16
Gru 1383/16
Rep 3440/16



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
- Sezione terza civile -

in composizione monocratica nella persona del giudice designato dott.ssa Margherita Libri, ha emesso la seguente

SENTEZA

nella causa civile iscritta al n. 51966 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2015, vertente

tra

INTESA FUNZIONE PUBBLICA in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, nonché i Signori **PRUDENZANO FRANCESCO**, c.f.: PRDFNC60R16H501J, **LUSTRISSIMI GIANCARLO**, c.f.: LSTGCR61S04H501R, **RATTI CLAUDIA**, c.f.: RTTCLD67T58A662G, **BADII SANDRA**, c.f.: BDASDR62T69H901C, **MIGNOZZI GIANCARLO**, c.f.: MGNGCR67H29H501Y, **MORGIA NICOLETTA**, c.f.: MRGNLT63A56H501P, **ORFEI ANTONIO**, c.f.: RFONTN58M07H501K, **STEFANANGELI FAUSTO**, c.f.: STFFST60C27H501J, **MARUSIC WALTER**, c.f.: MRSWTR69R06H501L, **ROMANI LUIGI**, c.f.: RMNLGU50P17G276X, **CROCCHIOLO AGOSTINO**, c.f.: CRCGTN55L31H501B e **BERNARDI JORIC**, c.f.: BRNJCK64R15H620X, **PICCIONE GIUSEPPE**, c.f.: PCC GPP 78E15 I754R, tutti rappresentati e difesi, come da procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Alessandro Raffo presso il cui studio in Roma, Via Lucrezio Caro n. 36, sono elettivamente domiciliati;

- ATTORI -

e

UGL – UNIONE GENERALE DEL LAVORO – c.f.: 05850710962, in persona del Segretario Generale e legale rappresentante *pro-tempore*, nonché il Sig. **BARTOCCELLI EUGENIO**, c.f.: BRTGNE64L09H2690 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura speciale unita alla comparsa di costituzione, dagli Avvocati Ferruccio Pezzulla e Francesco Scacchi presso il cui studio in Roma, Via Crescenzio n. 19, sono elettivamente domiciliati;

- CONVENUTI -

Conclusioni delle parti: All'udienza del giorno 16 febbraio 2016, le parti hanno così concluso: "Le parti oggi presenti danno atto di aver già definito il presente giudizio con accordo transattivo sottoscritto in data 8 gennaio 2016 e registrato in data 13 gennaio 2016 (notaio dott.ssa Francesca Bissatini di Roma, repertorio n. 93.188 – raccolta n. 19.100), accordo che confermano integralmente e producono congiuntamente in copia. Le parti chiedono conseguentemente dichiararsi la cessazione della materia del contendere. (...) I procuratori delle parti rinunziano al deposito di ulteriori scritti."

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con citazione ritualmente notificata, l'associazione INTESA FUNZIONE PUBBLICA in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, nonché i Signori Prudenzano Francesco, Lustrissimi Giancarlo, Ratti Claudia, Badii Sandra, Mignozzi Giancarlo, Morgia Nicoletta, Orfei Antonio Stefanangeli Fausto, Marusic Walter, Romani Luigi, Crocchiolo Agostino, Bernardi Jorik e Piccione Giuseppe, nella qualità di associati e di componenti del Consiglio Nazionale, di coordinatori nazionali del Coordinamento Nazionale Ministero dell'Interno e Ministero della Difesa, di componenti della Segreteria Generale di Intesa Funzione Pubblica, convenivano in giudizio, innanzi a questo Tribunale, l'UGL – Unione Generale del Lavoro – in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, e Bartoccelli Eugenio,

chiedendo, in via principale, accertarsi e dichiararsi l'intervenuto recesso di Intesa Funzione Pubblica, già Federazione Nazionale UGL Intesa Funzione Pubblica, dal rapporto intercorso con UGL – Unione Generale del Lavoro - con decorrenza dal 18 dicembre 2014, ovvero, in via di subordine, con decorrenza dall'11 aprile 2015, e per effetto di tale accertamento, sempre in via principale, accertarsi e dichiararsi “l'invalidità, la nullità, l'annullabilità e/o l'inefficacia, originaria e/o sopravvenuta, della delibera adottata dalla Segreteria Confederale di UGL in data 6 marzo 2015, avente ad oggetto la nomina del signor Eugenio Bartoccelli quale reggente temporaneo della Federazione Nazionale UGL Intesa Funzione Pubblica, e di tutti gli atti posti in essere dal signor Eugenio Bartoccelli nella asserita qualità di reggente e/o legale rappresentante della Federazione Nazionale UGL Intesa Funzione Pubblica, ordinarsi a UGL – Unione Generale del Lavoro -, con sede in Roma, Via delle Botteghe Oscure n. 54, in persona del Segretario Generale e legale rappresentante *pro-tempore*, l'immediata cessazione di ogni attività svolta e di ogni comportamento tenuto assumendo la sussistenza di un rapporto di affiliazione o di altra natura con la Federazione Nazionale UGL Intesa Funzione Pubblica; ordinarsi al signor Eugenio Bartoccelli l'immediata cessazione di ogni attività svolta e di ogni comportamento tenuto spendendo la pretesa qualità di reggente e/o di legale rappresentante della Federazione Nazionale UGL Intesa Funzione Pubblica; inibirsi al signor Eugenio Bartoccelli l'utilizzo e/o la spendita, in qualsiasi forma e in qualsiasi ambito, della qualità di reggente e/o di legale rappresentante della Federazione Nazionale UGL Intesa Funzione Pubblica; inibirsi a UGL – Unione Generale del Lavoro, (...) e al signor Eugenio Bartoccelli, la ulteriore propalazione, in ogni sede e con ogni mezzo, di notizie afferenti la sussistenza di un rapporto di affiliazione o di altra natura tra UGL – Unione Generale del Lavoro e la Federazione Nazionale UGL Intesa Funzione Pubblica e/o la nomina di un “reggente” della Federazione Nazionale UGL Intesa Funzione Pubblica.” In via di subordine, gli attori

domandavano accertarsi, ai sensi dell'art. 23 cod. civ., l'invalidità, la nullità, l'annullabilità e/o l'inefficacia, originaria e/o sopravvenuta della delibera di nomina di Eugenio Bartoccelli quale reggente temporaneo della Federazione Nazionale UGL Intesa Funzione Pubblica e della delibera di espulsione, assunta in data 24 marzo 2015, del sig. Francesco Prudenzano.

A motivo della domanda, premessa la costituzione, con atto stipulato tra la UGL e la FEDERAZIONE INTESA in data 18 giugno 2010, della Federazione Nazionale UGL Intesa Funzione Pubblica, approvata il 22 settembre 2010 dal COMITATO CONFEDERALE di UGL, e richiamati i forti contrasti emersi nell'ambito della Unione Generale del Lavoro, e sfociati nella impugnativa giudiziale delle varie deliberazioni assunte per la nomina alla carica di Segretario Generale, gli attori deducevano: che in data 18 dicembre 2014 la Segreteria Nazionale di UGL Intesa Funzione Pubblica aveva deliberato il recesso della Federazione dal rapporto con la Confederazione UGL; che in data 3 febbraio 2015 la Segreteria Confederale di UGL aveva deciso di recedere dall'accordo tra la Confederazione UGL e la Federazione Intesa, nonché l'esclusione della Federazione Nazionale UGL Intesa Funzione Pubblica dalla Confederazione UGL e dalla sua organizzazione; che tale decisione era stata poi ratificata dal Consiglio Nazionale Straordinario di UGL in data 20 febbraio 2015. Evidenziavano poi che con nota dell'11 marzo 2015, il sig. Eugenio Bartoccelli, nella qualità di reggente della Federazione aveva comunicato che con deliberazione della Segreteria Generale di UGL del 6 marzo 2015, ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2 dello Statuto Confederale, il sig. Prudenzano Francesco era stato sospeso in via cautelare dalla carica di Segretario Nazionale di UGL Intesa Funzione Pubblica e da ogni altra carica rivestita all'interno sia della medesima Federazione, che della Confederazione UGL e che il Bartoccelli era stato designato quale reggente della Federazione. Lamentavano, quindi, che sin da allora l'UGL e il Bartoccelli avevano assunto una serie di iniziative in danno di UGL Intesa Funzione Pubblica e

del suo Segretario Generale, consistite in particolare nel blocco dei conti correnti ove transitano i contributi sindacali rimessi mensilmente dagli iscritti, nel blocco degli stessi versamenti per il tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle altre Pubbliche Amministrazioni che li gestiscono, nella revoca dei distacchi e dei permessi sindacali fruiti dai dirigenti della federazione per espletare attività associativa e sindacale, nella diffusione di notizie relative alla asserita espulsione del sig. Francesco Prudenzano da UGL, deliberata con atto del 24 marzo 2015.

Richiamate le suddette vicende in fatto, gli attori precisavano poi che, essendosi perfezionato il recesso della Federazione già a far tempo dal 18 dicembre 2014 e comunque a seguito della delibera assunta dal Congresso Nazionale straordinario in data 11 aprile 2015, il rapporto tra la UGL e la Federazione Nazionale UGL Intesa Funzione Pubblica, qualificabile in termini di mera affiliazione, doveva reputarsi cessato, con conseguente invalidità e inefficacia delle iniziative successivamente assunte dalla UGL e culminate nella nomina di Eugenio Bartoccelli quale reggente della Federazione, nella decadenza degli organi direttivi ed esecutivi della struttura, nella sospensione e nella successiva espulsione di Francesco Prudenzano. Rappresentavano che le deliberazioni non erano mai state comunicate ovvero notificate alla Federazione o al suo segretario, che erano state assunte da un organo illegittimamente costituito, anche in considerazione della sospensione della delibera del 20 febbraio 2015, di nomina di Francesco Paolo Capone quale Segretario della UGL, della genericità e incompletezza dei provvedimenti e della sopravvenuta inefficacia, a causa della celebrazione del Congresso Straordinario dell'11 aprile 2015. Aggiungevano che la delibera di esclusione era illegittima per totale genericità e infondatezza dei relativi addebiti.

Con ricorso depositato in data 4 agosto 2015, gli attori chiedevano in via d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. ed in via principale: 1) di ordinare, previo accertamento dell'intervenuto recesso di Intesa Funzione Pubblica

dal rapporto intercorso con UGL, di ordinare a Bartoccelli Eugenio l'immediata cessazione di ogni attività svolta spendendo la pretesa qualità di reggente e/o di Segretario Generale e/o di legale rappresentante della Federazione Nazionale UGL Intesa Funzione Pubblica; b) di inibire al medesimo l'utilizzo della predetta qualità di reggente e/o l'esercizio di poteri gestori, negoziali e rappresentativi della Federazione; c) di inibire a UGL e a Bartoccelli Eugenio la ulteriore propalazione di notizie afferenti la sussistenza di rapporto di affiliazione o di altra natura tra UGL e UGL INTESA FUNZIONE PUBBLICA; in via subordinata chiedevano poi la sospensione, in via cautelare, dell'esecuzione della deliberazione del 6 marzo 2015 e di quella del 24 marzo 2015 di espulsione del Prudenzano dalla UGL. A tal fine richiamavano, avuto riguardo al *fumus boni iuris*, le doglianze e i vizi di legittimità addotti a motivo dell'azione di merito e, relativamente al *periculum in mora*, l'irreversibile pregiudizio derivante dal rischio che il reggente potesse compiere ulteriori atti idonei a determinare effetti non più rimediabili all'esito del giudizio di merito.

Si costituiva nella fase cautelare l'UGL - Unione Generale del Lavoro - in persona del legale rappresentante *pro-tempore* che deduceva l'infondatezza del ricorso d'urgenza, sostenendo l'inefficacia del recesso e l'esistenza, in capo all'UGL, del potere di nominare il reggente e di disporre l'esclusione del Segretario della Federazione. Con riferimento all'istanza di sospensione prospettava in via preliminare l'inammissibilità della stessa, rappresentando la mancata attivazione del procedimento previsto dallo Statuto, relativo alla impugnazione degli atti innanzi al Collegio dei Proibiviri; in ogni caso affermava la legittimità degli atti deliberativi impugnati sotto tutti i profili richiamati dal ricorso cautelare. Prospettava inoltre l'identità di oggetto del procedimento cautelare avviato e di quelli in precedenza instaurati innanzi al Tribunale. Concludeva per il rigetto delle domande.

Con successiva memoria i ricorrenti contestavano la legittimazione di Francesco Paolo Capone nella qualità di Segretario Generale di UGL,

essendo stata la deliberazione di relativa nomina, assunta in data 20 febbraio 2015, oggetto di sospensione con ordinanza del 6 agosto 2015 ed articolavano altresì in maniera più diffusa i vizi prospettati avverso le impugnate deliberazioni .

Con ordinanza del 4 novembre 2015 le istanze cautelari venivano rigettate. All'udienza del 16 febbraio 2016, fissata in relazione al giudizio di merito ex articolo 183 cod. proc. civ., si costituivano in giudizio l'UGL – Unione Generale del Lavoro – e Bartoccelli Eugenio, dando contezza della volontà di accettare la rinunzia agli atti del giudizio nelle more del processo notificata nei loro confronti dagli attori. L'atto di rinunzia veniva altresì da parte attrice depositato nel corso della stessa udienza.

La causa, sulle conclusioni preciseate dai procuratori delle parti come innanzi richiamate, veniva definitivamente trattenuta in decisione.

Tutte le parti costituite del presente giudizio hanno dato atto che in data 8 gennaio 2016, con scrittura privata con sottoscrizioni autenticate dal Notaio dott.ssa Francesca Bissatini, è stato definito in via transattiva e novativa “tutto il contenzioso” insorto tra UGL – Unione Generale del Lavoro -, Federazione Nazionale UGL Intesa Funzione Pubblica, Francesco Paolo Capone, Francesco Prudenzano, Eugenio Bartoccelli, compreso il presente giudizio, al quale viene espressamente fatto riferimento all'articolo 6, con riguardo alla rinunzia alle domande, all'accettazione della rinunzia e alla compensazione delle spese.

Con l'articolo 2 del predetto accordo, intitolato alla “Definizione dei rapporti tra UGL e la Federazione Nazionale UGL Intesa Funzione Pubblica” è stato previsto che “1. Al fine di definire in via transattiva e novativa ogni contestazione relativa alla legale rappresentanza della FEDERAZIONE NAZIONALE UGL INTESA FUNZIONE PUBBLICA e alla natura del rapporto intercorso tra detta Federazione e UGL, le parti concordano di sciogliere il precedente sodalizio ed, al solo fine di mantenere



intatte le rispettive prerogative sindacali che, diversamente, andrebbero perse, le parti concordano di configurare, qualificare e considerare detto rapporto esclusivamente ai fini della imputazione della rappresentatività sindacale di cui all'art. 43, secondo comma, del d. lgs. n. 265/2001, secondo quanto prospettato da tale norma da intendersi qui integralmente riportata e trascritta". Ulteriori determinazioni rilevanti nella presente sede possono individuarsi nell'articolo 2, punto 2, dello stesso Accordo, ove viene precisato che la Segreteria Confederale di UGL ha deliberato la ricostituzione degli organi della Federazione esistenti alla data del 6 marzo 2015, data di adozione della delibera di commissariamento della Federazione, e la revoca delle deliberazioni incompatibili con detta ricostituzione. Inoltre, in base all'articolo 6, "per effetto del presente accordo transattivo e delle deliberazioni di cui al precedente punto 2, si intendono revocati tutti gli atti posti in essere dal Sig. Eugenio Bartoccelli nella qualità di reggente della suindicata federazione, fatti salvi i permessi rilasciati e usufruiti dai dirigenti sindacali a firma di E. Bartoccelli."

Il contenuto dell'accordo transattivo e, segnatamente, il tenore delle disposizioni innanzi richiamate inducono a reputare, in ragione delle domande svolte dagli odierni attori – volte ad accertare l'intervenuto recesso di Intesa Funzione Pubblica dal rapporto intercorso con UGL Intesa Funzione Pubblica, a conseguire pronunzia di nullità ovvero di annullamento della deliberazione adottata il 6 marzo 2015 dalla Segreteria Confederale di UGL, e di tutti gli atti posti in essere dal signor Eugenio Bartoccelli nella asserita qualità di reggente e/o legale rappresentante della Federazione Nazionale UGL Intesa Funzione Pubblica - , cessata la materia del contendere, in adesione alle concordi richieste formulate dalle parti all'odierna udienza, fondate sull'accordo transattivo, sulla rinunzia agli atti del giudizio formulata dagli attori e sulla relativa accettazione da parte dei convenuti.



Va altresì pronunziata l'integrare compensazione delle spese del giudizio, comprese quelle relative alla fase cautelare, in considerazione di quanto sul punto espressamente richiesto dagli attori nella dichiarazione di rinunzia in atti e accettato dai convenuti e di quanto previsto nell'accordo transattivo, all'articolo 6.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 51966/2015, introdotto da INTESA FUNZIONE PUBBLICA in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, e da Prudenzano Francesco, Lustrissimi Giancarlo, Ratti Claudia, Badii Sandra, Mignozzi Giancarlo, Morgia Nicoletta, Orfei Antonio Stefanangeli Fausto, Marusic Walter, Romani Luigi, Crocchiolo Agostino, Bernardi Jorik e Piccione Giuseppe, nei confronti della UGL – Unione Generale del Lavoro – in persona del legale rappresentante *pro-tempore* e di Bartoccelli Eugenio, così provvede:


Dichiara cessata la materia del contendere in ordine a tutte le domande svolte dagli attori.

Dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese del giudizio.

Roma, 16 febbraio 2016.

IL GIUDICE

dott.ssa Margherita Libri



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, il 22-2-16
